

Disegno di Legge recante “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario” - A.S. n° 1518

AS 1518

Il disegno di legge è volto a introdurre una riforma del sistema delle procedure di reclutamento nelle Università. Siamo fermamente convinti che sussistano diversi elementi che vadano assolutamente corretti nella riforma proposta per ovviare a consistenti criticità che diversamente emergerebbero.

Le misure che proponiamo possono essere così riassunte:

1. **re-introdurre una commissione nazionale** per la valutazione dei nuovi criteri di accesso alle procedure concorsuali innanzitutto per dare uniformità e omogeneità alla valutazione di questi criteri al livello nazionale. La re-introduzione della commissione consente di dare inoltre molta maggiore solidità amministrativa alle procedure concorsuali locali per le quali i criteri di accesso possono, come corretto che sia, essere valutati come atto amministrativo al monte del processo valutativo, non divenire parte della valutazione. Ciò eviterà anche che gli attuali ricorsi avverso al sistema di ASN si trasformino in ricorsi ai concorsi locali, con enormi danni per gli Atenei e i candidati partecipanti.
2. **dare maggiore flessibilità nella formazione delle commissioni giudicatrici**, prevedendo la possibilità che, a scelta dell'Ateneo, la commissione possa anche essere interamente composta da componenti tutti esterni all'Ateneo medesimo. Nella formulazione presente nel DDL, infatti, nei casi in cui non ci sia alcun professore dell'Ateneo afferente al settore-scientifico disciplinare di cui al bando di concorso risulta impossibile, in base ai criteri dati, formare la commissione.
3. **soppressione del nuovo processo valutativo introdotto dal DDL dei neo-assunti**. La nuova valutazione, infatti, oltre a duplicare quanto già esiste attualmente, sembra farlo anche sulla base di fondamenta meno solide dal punto di vista metodologico, se non altro in termini di uniformità con la valutazione della qualità della ricerca già condotta dagli Atenei, e con procedure che amministrativamente richiedono un ulteriore, non trascurabile, costo in termini di risorse umane da dedicare alla valutazione. Sollecitiamo una riflessione al fatto che occorrerebbe, definitivamente, iniziare ad introdurre meccanismi di semplificazione dei processi valutativi, non - al contrario - aggiungerne di nuovi che finiscono per essere anche più complessi di quelli pre-esistenti.
4. **re-introduzione di una riserva di procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure-track ad accesso riservato a candidati “esterni”** che abbiano svolto attività presso altri Atenei, coerentemente con la corrispondente riserva (pari al 25%) prevista per le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia.
5. **introduzione di criteri di valutazione per le procedure di reclutamento dei professori che valorizzino i risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti**.



XIX Legislatura Senato della Repubblica

Commissione 7^a

Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca
scientifica, spettacolo e sport

**Disegno di Legge recante “Revisione delle modalità di
accesso, valutazione e reclutamento del personale
ricercatore e docente universitario” - A.S. n° 1518**

Emendamenti proposti dal Dipartimento Università - ANIEF

Emendamenti proposti dal Dipartimento Università – ANIEF

1. Reintroduzione della commissione nazionale per l'ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale)
2. Composizione delle commissioni giudicatrici
3. Soppressione del processo valutativo dei neo-assunti
4. Revisione delle quote previste per il reclutamento di soggetti esterni all'Ateneo per le procedure di RTT
5. Valorizzazione della rilevazione dell'opinione degli studenti ai fini della valutazione

Reintroduzione della commissione nazionale per l'ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) -Modifiche agli artt. 1 (Disposizioni in materia di reclutamento universitario) e 3 (Disposizioni transitorie e finali)

All'articolo 1, comma 1, capoverso 3. *Il possesso dei requisiti* il testo è così riscritto:

“3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è demandato a una commissione nazionale, istituita per ciascun gruppo scientifico-disciplinare con durata biennale e composta da cinque membri, in servizio presso Atenei distinti, individuati tramite sorteggio tra tutti i professori di prima fascia del gruppo scientifico-disciplinare facenti domanda e che abbiano i requisiti per la prima fascia di cui al comma 1, lettera c), favorendo, ove ciò non comprometta la significatività del sorteggio, la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare. La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. È fatto divieto ai commissari di far parte nuovamente di una commissione nazionale nei tre anni successivi alla conclusione del precedente mandato. La certificazione rilasciata dalla commissione ha durata illimitata.”

All'articolo 1, comma 2, lettera a), capoverso 4) alla lettera d) le parole “*verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b),*” sono soppresse.

All'articolo 3, comma 3, le parole “*, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima*” sono soppresse.

All'articolo 3 il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «*della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,*» sono sostituite dalle seguenti «*della commissione nominata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata,*».”

All'articolo 3 si aggiunge il comma: *"7. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente all'entrata in vigore di detta legge è illimitata."*

Motivazione: Le modifiche apportate agli artt. 1 e 3 intendono reintrodurre una Commissione nazionale, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, per la valutazione dei criteri di accesso ai concorsi. Ciò prevede anche il rilascio di una certificazione, che possa essere verificata per ciascun concorso locale come atto amministrativo preliminare alla valutazione, come avviene per l'attuale ASN. L'emendamento prevede anche che la certificazione rilasciata dalla Commissione abbia durata illimitata nel tempo: non c'è infatti alcun motivo per ritenere che il grado di maturazione scientifica di un candidato che viene attestato dal possesso dei criteri di accesso a un concorso possa ridursi nel tempo, perché questo tenderà solo ad accrescersi. Questa considerazione è supportata anche dal fatto che, in relazione all'ASN, stiamo assistendo a continui interventi normativi che aumentano la durata del titolo (attualmente la durata è pari a 12 anni) il che spinge a pensare che anche per l'ASN abbia senso definitivamente prevedere una durata illimitata dal titolo, come molti docenti da tempo chiedono. Tra l'altro, il ripristino di una Commissione nazionale consente di reintrodurre questa commissione in relazione alla valutazione delle procedure di chiamata per chiara fama di cui all'art.1, comma 9, della legge n. 230/2005, funzione che nel testo del DDL viene invece attribuita al CUN, con un conseguente e consistente aumento del carico di lavoro di quest'organo che dovrebbe farsi carico di tutte le procedure nazionali, per tutti i gruppi scientifico-disciplinari.

Composizione delle commissioni giudicatrici

All'articolo 1, comma 2, lettera a), capoverso 3), nel testo riportato, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: *"b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 1) quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 2) un componente afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, interno oppure esterno all'università che ha indetto la procedura; 3) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1) e 2)".*

All'articolo 1, comma 3, lettera b), capoverso 2), nel testo riportato la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: *“b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 1) due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 2) un componente afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, interno o esterno all'università che ha indetto la procedura”*.

Motivazione: La proposta intende dare la possibilità di costituire commissioni giudicatrici formate, a scelta dall'Ateneo, anche da tutti componenti esterni all'Ateneo medesimo, ciò sia per le procedure di reclutamento dei professori sia per quelle di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure-track (RTT). Questa modifica si ritiene necessaria perché, in base al testo previsto dal DDL, non sarebbe possibile formare la commissione giudicatrice nel caso in cui nell'Ateneo non ci sia alcun professore “afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso”. Tra l'altro questa previsione del DDL appare ancor più critica per le procedure di reclutamento per posizioni di prima fascia, perché, in tal caso, sussistendo anche il criterio che i componenti della commissione debbano “appartenere almeno alla fascia oggetto del procedimento”, sarebbe impossibile per un Ateneo formare una commissione giudicatrice per un bando in un SSD nel quale nell'Ateneo ci siano solo professori di seconda fascia.

Soppressione del processo valutativo dei neo-assunti

All'articolo 1, comma 2, il capoverso d) *dopo il comma 4-ter* è soppresso.

Motivazione: L'ulteriore meccanismo valutativo previsto dal DDL all'art.1, comma 2, lettera d), volto a definire un criterio di distribuzione dell'FFO appare ridondante perché tale valutazione duplicherebbe esattamente quanto già viene fatto, sulla base della VQR - Valutazione della qualità della ricerca, - dal criterio di distribuzione della quota premiale dell'FFO relativo alla valutazione delle politiche di reclutamento degli Atenei.

Aggiungere una nuova valutazione che duplica la valutazione pre-esistente non ha alcun senso poiché ne conseguirebbe l'avere criteri valutativi diversi in essere contemporaneamente e per valutare i medesimi aspetti e con le medesime finalità. Tra l'altro avrebbe anche poco senso sostituire il criterio esistente, basato sulla più solida e consolidata VQR, con un criterio diverso, anche perché la VQR costituisce un elemento di valutazione uniforme tra neo-assunti e intero corpo docente degli Atenei.

In più l'impiego dei dati della VQR per valutare le politiche di reclutamento non comporta un ulteriore dispendio di energie, risorse, tempo da parte degli Atenei proprio perché questi dati sono già raccolti nell'ambito della valutazione complessiva della qualità della ricerca. Si ritiene, tra l'altro, che occorrerebbe, definitivamente, iniziare ad introdurre meccanismi di semplificazione dei processi valutativi, non - al contrario - aggiungerne di nuovi che finiscono per essere anche più complessi di quelli pre-esistenti.

Revisione delle quote previste per il reclutamento di soggetti esterni all'Ateneo per le procedure di RTT

All'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al comma 1-bis), le parole «un terzo» sono sostituite dalle parole «un quarto»".

Motivazione: Si uniforma anche per le procedure di reclutamento di RTT la quota riservata a soggetti esterni all'ateneo come per i docenti strutturati (PO e PA), ovvero il 25% nell'arco del triennio di riferimento.

Valorizzazione della rilevazione dell'opinione degli studenti ai fini della valutazione

All'articolo 1, comma 2, lettera a), capoverso 5), nel testo riportato, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: "*d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati, come evidenziate tra l'altro dai risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti;*".

Motivazione: L'emendamento intende valorizzare l'elemento delle c.d. "opinioni degli studenti" durante la fase di discussione dei candidati alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, affinché essa ne possa tener conto ai fini del processo di valutazione.